



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 25/06/2026

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett.a) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della sig.ra Carlino Rosangela e dell'Avv. Michele Dinghile procuratore antistastario nel procedimento civile R.G. n. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 19,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MESSINA GASPARE		X
2	DAINO SALVATORE	X		10	MULE' FEDERICA		X
3	D'ANGELO VIVIANA	X		11	PEDALINO ANTONINO		X
4	D'ANNA MARCELLO	X		12	PROVENZANO ROSARIA		X
5	DI GRADO GIUSY	X		13	SCIACCHITANO ALESSIA	X	
6	GULLO PAOLO	X		14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	MANTO ARIANNA	X		15	ZAMBITO VALERIA ROSALIA	X	
8	MARINO FABRIZIO	X		16	ZICARI RITA	X	

Assume la Presidenza l'Avv. Rita Zicari, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 12 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Messina, Mulè, Pedalino e Provenzano si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Carmelo Pace, gli Assessori Davide Caico, Lucia Casimiro, Domizia Ferraro.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Di Grado, Siragusa, Zambito.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Messina in qualità di componente della 2^a commissione consiliare comunica che la 2^a commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulla proposta.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente per oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c.1, lett.a) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della sig.ra Carlino Rosangela e dell’Avv. Michele Dinghile procuratore antistastario nel procedimento civile R.G. n. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera.”

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 12

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 12

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – Affari Generali
Ufficio Legale

Inserita nella deliberazione di C.C.

SETTORE 1°

N.

DEL

Oggetto:	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e dell'Avvocato Michele Dinghile procuratore antistatario nel procedimento civile R.G. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera.
-----------------	--

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

- l'art 194, comma 1, lett. a) del D. L.gs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Vista la notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012 prot. gen. n. 2018/2026;

- Atteso che il Giudice di Pace di Ribera, nel procedimento civile promosso dalla Sig.ra Carlino Rosangela, per risarcimento danni da insidia verificatosi in data 26/03/2024, con sentenza n. 5/2026, procedimento RG n. 520/2025, ha condannato il Comune di Ribera, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento di:

- € 10.000,00, omnia, per le lesioni fisiche subite, in favore della ricorrente;

- € 1.454,00 per spese di lite, di cui € 213,00 per la fase studio, € 176,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 373,00 per la fase decisoria, € 125,00 per spese vive, oltre accessori come per legge, in favore del procuratore antistatario;

- pone a carico della parte soccombente la spesa di € 305,00 in favore del CTU;

-Vista la Pec acquisita al prot. gen. n. 4979/2026, con la quale l'Avvocato Michele Dinghile, procuratore antistatario, ha trasmesso la richiesta di pagamento delle somme dovute in virtù della suddetta sentenza, allegando contestualmente copia della documentazione relativa alla Sig.ra Carlino Rosangela, copia della fattura n. 38/2025 del 19/11/2025 del CTU Dott. Calogero Roberto Infurna Buscarino e la propria fattura pro forma n. 08/2026 dell'11/03/2026, riferita al pagamento delle spese di lite, dalla quale si evince che il professionista opera in regime forfettario;

- Verificato che la fattura emessa dal CTU Dott. Calogero Roberto Infurna Buscarino è pari ad € 250,00, anziché a € 305,00 come indicato in sentenza;

- Verificato che l'importo complessivo di € 10.250,00 da corrispondere alla Sig.ra Carlino Rosangela è costituito dalla somma di € 10.000,00, omnia per il rimborso del danno fisico subito, e di € 250,00 per la spesa sostenuta per il CTU, giusta copia della fattura n. 38/2025 del 19/11/2025 in atti;

- Considerato che la somma di € 1.714,48 da corrispondere al procuratore antistatario Avv. Michele Dinghile, è comprensiva di spese vive, CPA nonché delle spese forfettarie nella misura del 15%, escluso Iva in quanto il professionista opera in regime forfettario;

- Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma pari ad € 10.250,00 compreso la spesa del CTU, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e per la somma pari ad € 1.714,48 incluso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e spese vive, in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Dinghile, derivante da Sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera nel procedimento n. 520/2025 R.G., nel contenzioso con il Comune di Ribera, come dal seguente prospetto:

► danno	€ 10.000,00+
CTU	€ 250,00=
	€ 10.250,00

► Spese di lite	€ 1.329,00+
Spese generali	€ 199,35+
Cassa Avvocati	€ 61,13+
Spese vive	€ 125,00=
	€ 1.714,48

- Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

- Preso atto che la Cassazione con ordinanza 9385/2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10, della L n. 247/2012 e dell'art. 2 del d. m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice";

- Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

- Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n 5 del 23.01.2026 ad oggetto: approvazione del PEG provvisorio 2026 Assegnazione Risorse finanziarie ai Dirigenti;

- Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 26/02/2026, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere favorevole della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, è stato disposto ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al **31/03/2026** e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2025/2027), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2026) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL in data
per quanto sopra specificato

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. Lgs. 267/2000, per la somma pari ad € 10.250,00, per il risarcimento del danno compreso la spesa per il CTU in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e per la somma pari ad € 1.714,48 per le spese di lite compreso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e spese vive in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Dinghile, derivante da Sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera nel procedimento n. 520/2025 R.G., nel contenzioso con il Comune di Ribera.

2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma totale pari ad € 11.964,48 , dando atto che trova copertura nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 10.250,00	1	2	1	10120321/1	2026
€ 1.714,48	1	2	1	10120321/1	2026

3. Di evidenziare che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente;

4. Di demandare al Dirigente responsabile del Settore I la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.

5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

7. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione in quanto il ritardato pagamento potrebbe essere produttivo di danni.

L'Oper. Esp. Amm.
Giuseppa Milà Gentiluomo

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Legale

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e dell'Avvocato Michele Dinghile procuratore antistatario nel procedimento civile R.G. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Ribera, 31/3/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

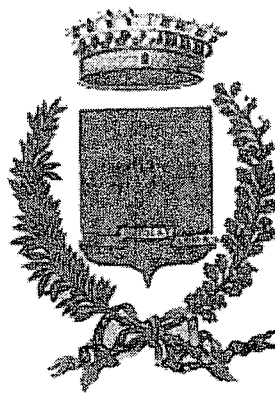
Impegno: 1887/2026
Importo : € 10.250,00
Missione : 1
Programma : 2
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10120321/1
Esercizio : 2026

Impegno: 1888/2026
Importo : € 1.714,48
Missione : 1
Programma : 2
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10120321/1
Esercizio : 2026

Ribera, li 31/3/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
RIBERA 13 APR. 2026
PROT. N. 7049 / GEN.



COMUNE DI RIBERA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Allegato A al Verbale del Collegio dei Revisori n 7 del 10/04/2026)

Parere su proposta di deliberazione di C.C avente come oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e dell’Avvocato Michele Dinghile procuratore antistatario nel procedimento civile R.G. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera”, importo complessivo € 11.964,48.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nelle persone dei signori:

Dott. Clelia Mogavero - Presidente

Dott. Francesco Occhipinti- Componente

Rag. Francesco Vetrano - Componente

Vista la richiesta di parere pervenuta con nota prot. n 6451 del 01/04/2026 sulla proposta di deliberazione di C.C avente come oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e dell’Avvocato Michele Dinghile procuratore antistatario nel procedimento civile R.G. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera”,., importo complessivo € 11.964,48.

Analizzata la sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, procedimento RG. n. 520/2025, con la quale il Comune di Ribera è stato condannato al pagamento così distinto :

- € 10.000,00, omnia, per le lesioni fisiche subite, in favore della ricorrente;
- € 1.454,00 per spese di lite, di cui € 213,00 per la fase studio, € 176,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria, € 373,00 per la fase decisoria, € 125,00 per spese vive, oltre accessori come per legge, in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico della parte soccombente la spesa di € 305,00 in favore del CTU

Preso atto che la Cassazione con ordinanza 9385/2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10, della L. n. 247/2012 e dell'art. 2 del d. m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice”;

Visto che la fattura emessa dal CTU Dott. Calogero Roberto Infurna Buscarino è pari ad € 250,00, anziché a € 305,00 come indicato in sentenza

Considerate:

- la Deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2026 avente ad oggetto: approvazione del PEG provvisorio 2026 - Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e specificatamente l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Tenuto conto che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visti

- il Regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del I Settore, Dott. Raffaele Gallo, reso in data 31/03/2026;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente -del Settore Finanziario, Dott. Raffaele Gallo, reso in data 31/03/2026;
- l'attestazione di copertura di finanziaria con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio alla luce dell'adozione della deliberazione in esame;

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per l'importo complessivo di **€ 11.964,48** come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 10.250,00	1	2	1	10120321/1	2026 (*)
€ 1.714,48	1	2	1	10120321/1	2026

Il Collegio riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261/ 16.11.2022, avente ad oggetto:” Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio”, in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio art. 23, comma 5, L.289/2002, indirizzata ai Segretari generali e comunali città metropolitane e comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente con la nota del 23 febbraio 2023, il Procuratore regionale Corte dei Conti, avente ad oggetto: “ Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio“ invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all'organo di revisione.

L'Organo di Revisione ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della riconduzione del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente; essa richiede, inoltre, l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare

eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e poter incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L'esigenza di un'istruttoria non può essere superata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Il Collegio, inoltre, rammenta che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha ribadito che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. I giudici contabili hanno evidenziato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'ente, senza attendere l'annuale adempimento di cui all'art. 193 del TUEL con cui l'organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

L'Organo di Revisione evidenzia che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce l'indice della difficoltà dell'ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell'amministrazione di un corretto esercizio dell'azione amministrativa che dà adito a un probabile o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza; il Collegio invita l'Ente a un costante monitoraggio degli stessi al fine di pervenire a

un completo censimento nel registro contenzioso, aggiornato con i relativi gradi di rischio di soccombenza, al fine anche di prevenire ulteriori e ingiustificati oneri aggiuntivi.

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, salvo quanto sopra esplicitato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 5/2026 emessa dal Giudice di Pace di Ribera, in favore della Sig.ra Carlino Rosangela e dell'Avvocato Michele Dinghile procuratore antistatario nel procedimento civile R.G. 520/2025, nel contenzioso con il Comune di Ribera”*, importo complessivo € 11.964,48., al fine di dare immediata copertura alle somme come da sentenza suddetta.

Il Collegio dei Revisori

rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Procura della Corte dei Conti;

invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

li 10/04/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

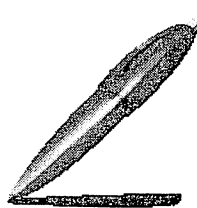
Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

(MOGAVERO Dott. CLELIA – Presidente)

(OCCHIPINTI Dott. FRANCESCO – Componente)

FRANCESCO
VETRANO
10.04.2026
19:31:50
GMT+02:00

(VETRANO Rag. FRANCESCO – Componente)

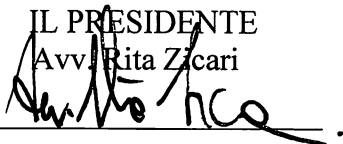


Firmato digitalmente da:
Occhipinti Francesco
Firmato il 10/04/2026 21:23
Seriale Certificato: 5322349
Valido dal 05/01/2026 al 05/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

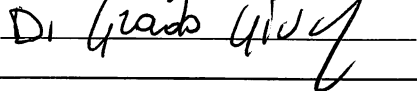
IL PRESIDENTE

Avv. Rita Zicari



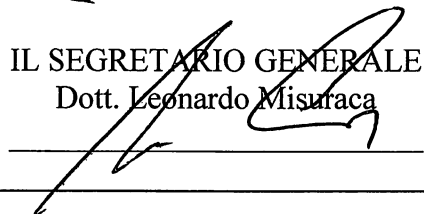
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giusy Di Grado



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2026

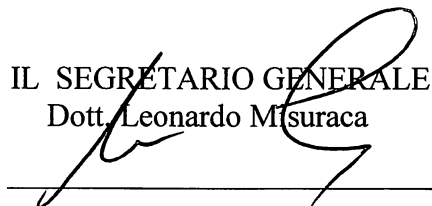
() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(☒) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 25/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.